

Vademecum

Primi adempimenti di un'Amministrazione Comunale neo-eletta

Edizione 2023



Indice

- | | |
|--|---------------|
| 1. Primi adempimenti del Sindaco | pag. 1 |
| 2. La prima convocazione del Consiglio Comunale | pag. 3 |

Allegati

- A. Decreto di nomina Assessori – proforma**
- B. Dichiarazione inesistenza cause ineleggibilità/incompatibilità - proforma**
- C. Convalida Consiglio neo eletto – proforma**
- D. Indirizzi per la nomina di rappresentanti istituzioni - proforma**

1. Primi adempimenti del Sindaco

1.1 **Entro 3 giorni** dalla proclamazione degli eletti, **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni** all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.

1.2 **Entro 10 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale.**

1.3 **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta**, tra cui un vicesindaco³, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, TUEL).

Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014).

1.3.1 Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore.

Comuni n. abitanti Giunta

Oltre 1.000.000 abitanti	Sindaco	Max 12 Assessori
Oltre 500.000 abitanti	Sindaco	Max 11 Assessori
Oltre 250.000 abitanti	Sindaco	Max 10 Assessori
Oltre 100.000 abitanti	Sindaco	Max 9 Assessori
Oltre 30.000 abitanti	Sindaco	Max 7 Assessori
Oltre 10.000 abitanti	Sindaco	Max 5 Assessori
Oltre 3.000 abitanti	Sindaco	Max 4 Assessori
Fino a 3.000 abitanti	Sindaco	Max 2 Assessori

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori sia i Consiglieri Comunali che, se lo statuto lo prevede, cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

In tali enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta; pertanto, il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, TUEL).

Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro dell'organo rappresentativo, deve dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, c. 8, TUEL. In tali casi si applica l'ordinario

procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, TUEL.

Divieti ed esclusioni conseguenti alla nomina

Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, TUEL).

Entro 45 giorni dalla proclamazione, **il Sindaco provvede**, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, **alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni** (art. 50, c. 8, TUEL).

Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell'esistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi.

Entro 120 giorni dall'avvenuto insediamento – **ma non prima di 60 giorni** – **il Sindaco può nominare un nuovo segretario comunale**. Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato.

Il Sindaco provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal TUEL, dallo statuto e dal regolamento (art. 50, c. 10, TUEL).

Si ricorda, inoltre, che il Sindaco ha la responsabilità amministrativa di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (art. 50, c. 2, TUEL). In tal modo, egli esercita il ruolo di "capo dell'amministrazione comunale" che gli è stato attribuito dalla comunità che lo ha eletto.

Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il Sindaco, nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011).

Il Sindaco procede, alla presenza dell'amministrazione uscente, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dei membri dell'organo di revisione dell'ente, **alle operazioni di verifica straordinaria di cassa**, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente (art. 224, TUEL).

La verifica straordinaria di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili effettuando: la verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente; verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere; la verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca

d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi.

2. La prima convocazione del Consiglio comunale.

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve essere convocata ed entro il termine di 10 giorni dalla convocazione deve essere tenuta. (art. 40, TUEL).

È stato ritenuto (Consiglio di Stato, V, sent. n. 640/2006 e n. 6476/2005) che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, (Cons. St., comm. Spec., 28 giugno 2021, n. 1108) relativamente allo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 141 TUEL, l'impossibilità per il Consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il quorum previsto dal proprio regolamento per la validità della riunione sussistendo – almeno in astratto - il quorum strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non configura un'ipotesi dissolutiva del consiglio medesimo.

L'eventuale irrilevanza del quorum strutturale del Consiglio comunale in prima convocazione individuato dal regolamento, purché il consiglio sia in grado di deliberare in seconda convocazione, è riferita alla generalità delle deliberazioni spettanti al consiglio stesso.

2.3. Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti:

1. Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, TUEL);

2. Surroga dei consiglieri decaduti/dimissionari;

3. Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11, TUEL);

4. Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, TUEL);

5. Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2, TUEL)

Il Consiglio nomina, tra i propri membri, i componenti della commissione elettorale comunale. La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 48 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della commissione, essendo membro di diritto.

2.4. Quorum per la validità della seduta

L'art. 38, c. 2, TUEL stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la

presentazione e la discussione delle proposte. È allo stesso che occorre dunque riferirsi per tali aspetti nonché per il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba risultare la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

2.5. Quorum per l'approvazione delle delibere

Ogni deliberazione del consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

È principio generale del procedimento di adozione delle delibere da parte di organi collegiali la regola secondo cui, quando la legge non richiede una maggioranza qualificata, una proposta si considera approvata se hanno votato a favore la metà più uno dei votanti, calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti non validi o schede bianche.

La decisione è presa a maggioranza dei votanti perché altrimenti non sarebbero individuabili i requisiti minimi necessari per la formazione della volontà collegiale; le eventuali astensioni produrrebbero gli stessi effetti del voto contrario.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

2.6. Obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono previsti dalle seguenti norme: Legge 441/1982 - D. Lgs. n. 33/2013 (norma di carattere generale).

2.7. Svolgimento delle sedute dei consigli da remoto

Al fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo della *governance* dell'ente pur se in forma di "prontuario", si ritiene opportuno delineare, brevemente, la possibilità di svolgere le sedute dei consigli a distanza e non fisicamente in presenza nell'aula consiliare del Comune, modalità divenuta molto consueta e diffusa – in alcuni casi dovuta e necessaria – nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Come noto, infatti, tra le numerose difficoltà legate all'emergenza sanitaria, c'era anche quella relativa alla definizione delle modalità più opportune per consentire il regolare svolgimento delle sedute degli organi collegiali e garantire, in tal modo, il loro esercizio democratico.

In tal senso, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che *"al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità"*.

La *ratio legis* dell'articolo 73, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista, ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute

a distanza – qualora non già stabilite nel regolamento – nel rispetto dei criteri recati dalla norma stessa.

Al termine dello stato di emergenza – limite temporale previsto dall'articolo 73 - sono sorti, da parte degli enti locali, numerosi dubbi sulla possibilità di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista.

A tal proposito, l'ANCI è intervenuta a sostegno dei propri associati con una Nota⁵ che, attraverso una disamina della potestà regolamentare dei Comuni e un'analisi della normativa emergenziale di riferimento, fornisce linee di indirizzo operative al riguardo. La Nota, dunque, chiarisce che l'articolo 73 introduceva, nella fase emergenziale, una deroga, cioè la possibilità di svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di un regolamento, ad una modalità, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Pertanto, la norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l'aspetto relativo a tale deroga.

Di conseguenza, nessun termine può esistere in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, nel rispetto delle norme del TUEL.

Pertanto, ad avviso dell'ANCI, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al 31 marzo, termine di cessazione dello stato emergenziale.

Qualche incertezza interpretativa rimane relativamente all'ente che, non avendo ancora adottato alcun regolamento nella fase emergenziale, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche dopo il 31 marzo u.s.

Su tale ultimo punto, l'ANCI ha comunque chiesto al Ministero dell'Interno un ulteriore chiarimento. In tal senso va quindi la Circolare n. 33/20226 con la quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha affermato che le amministrazioni locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità da remoto o mista anche al di là del periodo emergenziale.

Tuttavia, è necessaria l'adozione di un apposito regolamento in tal senso in quanto la possibilità di utilizzare la modalità da remoto in assenza di una disciplina regolamentare era consentita solo dalla disciplina emergenziale, non più in vigore.